



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

Dott. Salvatore Chiazzese Presidente f.f.

Dott. Guido Petrigli Consigliere- relatore

Dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

Dott. Francesco Albo Consigliere

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 49/A/2023

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n.

6831/Resp. del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale

presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Siciliana nei confronti di:

- **GIORGIANNI Marco**, nato a Milazzo (Me) il 5/10/1967, c.f.

GRGMRC67R05F206H, rappresentato e difeso, giusta procura speciale

in atti, dal prof. avv. Mario Caldarera con studio in Messina, in Via del

Vespro n. 57, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata ha

eletto domicilio digitale, pec avvmariocaldarera@pec.giuffre.it;

- **ORTO Gaetano**, nato a Lipari (ME) il 7/10/1968, c.f.

RTOGTN68R07E606X, rappresentato e difeso dal prof. avv. Antonio

Saitta con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del nominato

difensore antonio.saitta@certmail-cnf.it;

- **FICARRA Mirko Bartolo**, nato a Lipari (ME) il 13 febbraio 1978, c.f.

FCRMKB78B13E606B, rappresentato e difeso dall'avv. Nazareno

Pergolizzi, domicilio digitale presso l'indirizzo pec del nominato

difensore, nazarenopergolizzi@pec.giuffrè.it;

- **AJELLO Felice**, nato a Palermo il 16 agosto 1957, c.f.

JLLFLC57M16G273W, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni

Immordino e Giuseppe Immordino ed elettivamente domiciliato

presso il loro studio in Palermo, Viale della Libertà n. 171;

- **LORIA Marcello**, nato a Palermo il 8 giugno 1955, c.f.

LROMCL55H08G273J, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni

Immordino (pec giovannimmordino@pec.it) e Andrea Dell'Aira (pec

avvandreadellaira@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il

loro studio in Palermo via Libertà n. 171;

- **ANZA' Salvatore**, nato a Patti (ME) il 21 aprile 1955, cf.

NZASVT55D21G377B, rappresentato e difeso dagli avv.ti Danika La

Loggia (pec danikalaloggia@avvocatiagrigeno.it) e Mario La Loggia

(pec mariolaloggia@avvocatiagrigeno.it).

Avverso

la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione

siciliana della Corte dei conti n. 705/2022 del 20 luglio 2022, depositata

il 28 settembre 2022.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 22 giugno 2023, per la Procura il

Presidente di Sezione dott.ssa Maria Rachele Anita Aronica, per

Giorgianni l'avvocato Mario Calderera; per Orto l'avvocato Antonio

Saitta; per Ficarra l'avvocato Nazareno Pergolizzi; per Ajello l'avvocato Giovanni Immordino; per Loria l'avvocato Giovanni Immordino e l'avvocato Andrea Dell'Aira; per Anzà l'avvocato Giovanni Immordino, in sostituzione dell'avvocato Danika La Loggia, giusta delega orale.

FATTO

I. La Procura regionale conveniva in giudizio Giorgianni Marco, già sindaco del Comune di Lipari, Orto Gaetano, già assessore del predetto Comune con delega ai servizi idrici; Ficarra Mirko Bartolo, già dirigente responsabile del III settore del Comune, Ajello Felice, Loria Marcello, Greco Francesco, e Anzà Salvatore, avvicendatisi nella carica di dirigente p.t. del Servizio 1 del Dipartimento regionale acque e rifiuti, per il risarcimento del danno erariale che sarebbe stato sofferto dal Ministero della Difesa in conseguenza dei costi sostenuti per il rifornimento idrico del Comune di Lipari con navi cisterna.

Con sentenza n. 108/2022 la Sezione di primo grado ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti di Greco Francesco, essendone sopravvenuto il decesso.

II. L'illecito erariale contestato è relativo al sottoutilizzo del dissalatore sito nel territorio di Lipari rispetto alla sua capacità produttiva massima in favore dei ben più onerosi rifornimenti a mezzo navi cisterna per le esigenze idriche degli abitanti del Comune.

Il Pubblico Ministero ha ricordato che il sistema di approvvigionamento idrico dell'isola di Lipari e delle altre isole delle Eolie poggia su due metodi complementari poiché sull'isola è presente

un dissalatore ad osmosi inversa, che, però, non è in grado di soddisfare integralmente la domanda, specialmente nei picchi di consumo estivi.

I due sistemi sono diversi, sia in termini di soggetto sul quale grava l'onere, sia in termini di costo al metro cubo dell'acqua immessa in rete.

Il rifornimento idrico tramite navi cisterna delle isole minori delle regioni a statuto speciale è, infatti, finanziato da apposite poste nel bilancio di previsione del Ministero della Difesa cui fanno capo le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento.

La responsabilità della gestione, invece, è devoluta alle Regioni.

La spesa per la produzione di acqua tramite dissalatore risulta invece posta per il 60% a carico della Regione siciliana e per il 40% a carico del Comune di Lipari.

Il costo dell'acqua è diverso.

Quello consegnato tramite navi cisterna ha un prezzo circa sette volte e mezzo superiore a quella prodotta dal dissalatore: e precisamente euro 11,67 più iva 22% per complessivi euro 14,2374 per metro cubo.

Quello relativo all'acqua prodotta tramite dissalatore ha un costo di euro 1,7472 più iva 10% per complessivi euro 1,92192 per metro cubo.

In ragione delle differenze illustrate, l'utilizzo dei rifornimenti a mezzo navi cisterna è permesso dal legislatore soltanto per integrare la produzione del dissalatore.

In particolare, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti autorizzava il Comune di Lipari a gestire in modo autonomo

l'approvvigionamento di acqua potabile a mezzo navi cisterna, con

riferimento ai quantitativi complessivamente assegnati negli anni 2018 e 2019.

Nel provvedimento del 17 giugno 2019 dell'Assessorato regionale veniva ribadito il divieto di utilizzare i rifornimenti a mezzo di navi cisterna in sostituzione del dissalatore; veniva reiterato il principio che le risorse idriche devono essere complementari e non sostitutive di quelle erogabili dal dissalatore.

Proseguiva l'Organo requirente ricordando che nel Comune di Lipari esiste un dissalatore di proprietà della Regione Siciliana che, a causa della sua incompleta realizzazione, non è in grado di produrre quantitativi di acqua potabile sufficienti al fabbisogno dell'utenza, specie nei mesi compresi tra maggio e ottobre.

La gestione del dissalatore a Lipari fa capo al RTI SOPES S.r.l. (capogruppo mandataria) - Di Vincenzo S.r.l. (mandante)-SFIP Spa (mandante), in forza del contratto stipulato con il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità in data 23 aprile 2015.

Sulla base di tale contratto, avente durata decennale, il gestore si impegnavano a fornire al Comune di Lipari un volume annuo complessivo di acqua potabile pari a m³ 1850.000, con scarti per un massimo del 20% in diminuzione (m³ 1480.000) o in aumento (m³ 2.220.000) (art. 4) in base alla domanda da parte del Comune.

Tuttavia, a causa della realizzazione solo parziale dell'impianto a fronte di una capacità produttiva annuale di acqua potabile da progetto di circa 3.000.000 m³, da maggio 2016 il dissalatore presentava

una capacità produttiva pari unicamente a soli 4.500 m³ giornalieri, corrispondenti 135.000 m³ mensili (su 30 giorni) e conseguentemente a circa 1.620.000 annui, comunque rientrante nella forbice di fornitura prevista dal contratto di gestione.

L'Organo requirente riassumeva i rapporti successivi intercorsi tra il RTI Sopes, il Comune e la Regione Siciliana.

Con contratto n. 4 del 20/6/2016, stipulato tra il Comune di Lipari e la SOPES, in qualità di capogruppo del R.T.I gestore dell'impianto di dissalazione, veniva convenuto che:

- il Comune di Lipari si obbligava a ritirare l'acqua dissalata potabile prodotta dal gestore dell'impianto, secondo i quantitativi previsti dal citato contratto;

- veniva prevista una durata biennale, concernente gli anni 2016 e 2017, rinnovabile o prorogabile per complessivi anni 10, fino a coincidenza della scadenza decennale del già menzionato contratto o fino al momento in cui il Comune di Lipari non assumesse più le funzioni di Ente pubblico distributore.

Il contratto tra il Comune di Lipari e il RTI veniva prorogato per il 2018 con atto del 9 maggio 2018; successivamente, in forza di un accordo transattivo tra il RTI ed il Comune di Lipari del 1° aprile 2019, veniva convenuto che l'ente locale avrebbe mantenuto gli impegni alle condizioni esistenti fino al passaggio definitivo al nuovo gestore.

Osservava l'Organo requirente, infatti, che con delibere del Consiglio Comunale di Lipari, n. 25 del 21 marzo 2019 e n. 62 del 16 settembre

2019, era stata avviata la procedura per il passaggio della gestione del

servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) dal Comune all'Azienda Meridionale Acque Messina (A.M.A.M.) S.p.A.

Evidenziava il PM che l'effettiva capacità produttiva del dissalatore, già limitata dal mancato completamento dei lavori, veniva negativamente influenzata da tre episodi, due dei quali riconducibili alla espressa volontà del gestore.

La SOPES, infatti, limitava la produzione nei mesi di novembre e dicembre 2016 e nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2018, poiché l'annuale provvista finanziaria da parte del Comune, contrattualmente stabilita in euro 800.000,00, era sufficiente per pagare un corrispettivo minore; salvo poi il ripristino da parte del Comune del relativo impegno di spesa.

Il secondo episodio di contrazione della produzione del dissalatore per volontà del gestore avveniva nei primi mesi del 2016 in ragione sia della scadenza del contratto tra il gestore appunto ed il Comune di Lipari fissata al 31 dicembre 2017 e rinnovato solo nel maggio 2018 sia del debito accumulato dall'ente locale verso il gestore per il pagamento dei quantitativi di acqua fornita e non ancora saldata negli anni dal 2015 al 2017, per complessivi euro 471.611,35.

Il terzo episodio era costituito dal fatto che, in data 30 settembre 2019, l'Assessorato regionale territorio ed ambiente, nell'ambito del parere preventivo al rilascio della autorizzazione di scarico a mare del concentrato, disponeva che detto scarico dovesse avvenire ad una distanza di m 799 dalla battigia. Ciò limitava la produzione giornaliera di acqua potabile a circa 2500 mc sino alla fine di gennaio 2020.

Ad avviso del PM l'impiego di ben più onerosi rifornimenti a mezzo navi cisterna, pur in presenza di capacità inutilizzata del dissalatore è espressamente vietato ex lege, e contrasta con il principio di economicità ed è dannoso per il Ministero della Difesa che ne sostiene il relativo costo. Il danno erariale è stato quantificato in complessivi euro 2.698.309,35 ed è stato determinato moltiplicando il volume di mc 219.099 di acqua indebitamente pagato dal Ministero della Difesa per il relativo prezzo (euro 14, 2374 m³), sottraendo il costo che il Comune di Lipari e la Regione siciliana avrebbero comunque sostenuto per pagare detti volumi al gestore dell'impianto di dissalazione.

Sul piano della responsabilità, la stessa è stata ascritta in solido al sindaco di Lipari, Giorgianni Marco, all'assessore comunale con delega ai servizi idrici, Orto Gaetano, e al dirigente responsabile del III settore competente per la materia in esame, Ficarra Mirko Bartolo, nonché in solido dei sopraindicati e, tenuto conto comunque dei periodi di titolarità dell'incarico, ai dirigenti avvicendatisi al vertice del servizio 1 del Dipartimento (Greco Francesco e poi Ajello Felice, Loria Marcello, Anzà Salvatore).

Il PM ha affermato in via principale la sussistenza della responsabilità dolosa e solidale degli odierni appellati e ne ha chiesto la condanna fino ad euro 2.698.309,35 per Giorgianni Marco, Orto Gaetano e Ficarra Mirko Bartolo; fino ad euro 1.046.039,92 per Ajello Felice; fino ad euro 888.721,50 per Loria Marcello; fino ad euro 145.729,07 per Greco Francesco; fino ad euro 158.143,08 per Anzà Salvatore.

In subordine è stata contestata la colpa grave.

III. I Giudici di prime cure con la sentenza n. 705/2022, respinte numerose eccezioni di natura processuale (sospensione ai sensi dell'art. 106 c.g.c.; nullità della citazione ex art. 51 c.g.c.; nullità della citazione ai sensi degli articoli 86 e 87 c.g.c.), hanno rigettato la domanda del PM per totale difetto di prova.

Hanno osservato i giudici di primo grado che:

- non è stato dimostrato che il Comune si fosse mai rifiutato di ricevere l'acqua prodotta dal dissalatore;

- in realtà è stato dimostrato che l'impianto non riusciva ad operare in maniera efficiente sia per deficienze originarie della sua realizzazione sia per carenze manutentive e gestionali da parte della stessa SOPES;

- diversamente da quanto sostenuto dal PM, le problematiche tecniche della gestione dell'impianto di dissalazione erano così significative e caratterizzate da continui guasti per cui la capacità produttiva giornaliera massima non poteva essere pari a mc 4500;

- l'impianto presentava gravi deficienze già nel 2015, cioè al momento della consegna alla SOPES, atteso che in realtà i lavori per la sua realizzazione non erano stati completati e rifiniti a regola d'arte, tanto che veniva consegnata alla SOPES un'opera lacunosa e inadeguata;

- una cospicua riduzione della produttività dell'impianto fu causata dalle problematiche relative al rilascio della autorizzazione agli scarichi da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

- le prove della funzionalità del dissalatore eseguite nel 2016 presi dalla Procura come parametro di quantificazione del danno erariale non

possono considerarsi incontrovertibili, trattandosi di valutazione parziale ed eseguita per brevi periodi complessivamente non superiori a qualche ora, tenendo conto delle migliori condizioni possibili;

-venuto meno il presupposto fondamentale della tesi del PM, costituito dalla asserita capacità produttiva massima giornaliera di mc 4500, e dalla mancata richiesta da parte del Comune alla Sopes di realizzare il massimo produttivo, non è stato ritenuto assolto l'onere probatorio a carico dell'Ufficio Requirente.

IV. Con atto di appello depositato in data 5 gennaio 2023 la Procura regionale contestava la sentenza di assoluzione.

Osservava in premessa il PM che dalla attività istruttoria era emerso che il dissalatore non ha prodotto la quantità di acqua giornaliera di 4.500 mc, determinata dalla Procura sulla base delle prove dei tecnici della Regione Siciliana e del CTU del Tribunale di Roma, poi confermata dalla successiva consulenza tecnica dell'Università di Palermo resa in favore della Regione Siciliana.

Sempre dalla istruttoria era emerso che in due casi e per complessivi cinque mesi il gestore del dissalatore aveva limitato la produzione perché non veniva pagato dal Comune di Lipari, il quale negli anni ha dolosamente sempre adottato impegni di spesa per la fornitura idrica.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda attorea ritenendo non provata l'effettiva capacità produttiva dell'impianto di 4.500 mc, mentre nulla ha detto circa la responsabilità per la mancata produzione derivante dal mancato pagamento dei corrispettivi.

Dall'impugnata sentenza emergerebbe, pertanto, ad avviso della

Procura, un'evidente equivocazione dei diversi concetti di produzione di picco e produzione a regime, pure distintamente indicati nelle prove tecniche, nonché la confusione tra le diverse autorizzazioni alle emissioni: quella in atmosfera dei fumi e quella in mare della salamoia. Per di più, il giudice di primo grado, nell'esercizio della funzione di peritus peritorum, invece di indicare in motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili i risultati cui sono giunti il CTU del Tribunale di Roma e l'Università di Palermo, ha semplicemente rimosso tutto ciò che contrastava con la tesi della capacità produttiva dell'impianto inferiore a 4.500 mc.

La sentenza impugnata viene censurata, pertanto, per i seguenti motivi.

a) Errata/omessa valutazione delle prospettazioni attoree.

b) Omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c.

Ad avviso della Procura emergerebbe in maniera evidente l'erroneità dell'impugnata sentenza che non ha tenuto conto delle prove in favore delle prospettazioni attoree acquisite agli atti nonché avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento per la parte derivante dalla volontaria riduzione della produzione in conseguenza dell'inadempimento del Comune di Lipari.

Detto in altre parole, il Comune di Lipari ha deliberatamente deciso di non allocare risorse sufficienti per pagare il proprio fornitore.

Richiamato, quindi, integralmente il contenuto degli atti introduttivi del giudizio, veniva chiesta la riforma della sentenza n. 705/2022 con conseguente condanna in via principale degli odierni appellati in

solido al risarcimento del danno complessivo di euro 2.698.309,35:

- Giorgianni Marco, sindaco del Comune di Lipari, fino a euro 2.698.309,35;

- Orto Gaetano, assessore del Comune di Lipari con delega ai servizi idrici, fino a euro 2.698.309,35;

- Ficarra Mirko Bartolo, dirigente responsabile del III settore del Comune di Lipari, competente per la materia in esame fino a euro 2.698.309,35;

- Ajello Felice, dirigente pt del Servizio 1 del DRAR, fino a euro 1.046.039,92;

- Loria Marcello, dirigente pt del Servizio 1 del DRAR, fino a euro 888.721,50;

- Anzà Salvatore, dirigente pt del Servizio 1 del DRAR, fino a euro 158.143,08.

In via subordinata l'Organo requirente chiedeva che del danno sopra riportato siano chiamati a rispondere con obbligazione parziaria nei limiti di seguito indicati:

- Giorgianni Marco, Orto Gaetano e Ficarra Mirko Bartolo in misura del 20% ciascuno e, quindi, per un importo pari a euro 539.661,87 ciascuno;

- Ajello Felice, Loria Marcello, Anzà Salvatore, in misura del 10% ciascuno e quindi: Ajello euro 104.603,99; Loria euro 88.872,15; Anzà euro 15.814,31.

In via ulteriormente subordinata la Procura chiedeva che del danno di euro 687.505,10, determinato sulla base dei quantitativi di acqua

consegnati dalle navi cisterna nel periodo di contrazione della produzione per decisione del gestore fossero chiamati a rispondere in solido:

- Giorgianni Marco, sindaco del Comune di Lipari, fino ad euro 687.507,10;

-Orto Gaetano, assessore del Comune di Lipari con delega ai servizi idrici fino ad euro 687.505,10;

- Ficarra Mirko Bartolo, dirigente responsabile del III settore del Comune di Lipari, competente per materia in esame fino ad euro 687.505,10;

- Loria Marcello, dirigente pt del Servizio 1 del Drar, fino ad euro 290.387,75.

Il PM chiedeva, infine, qualora necessari ulteriori elementi di carattere tecnico in merito alla capacità produttiva dell'impianto tempo per tempo disponibile sulla base del decadimento temporale delle prestazioni delle membrane, apposita consulenza tecnica d'ufficio.

V. Con memoria versata in atti il 4 maggio 2023, Loria Marcello rappresentato dagli Avv. ti Giovanni Immordino e Andrea Dell'Aira, chiedeva il rigetto dell'appello perché inammissibile e, comunque, perché infondato.

VI. Con memoria depositata in data 27 maggio 2023, il dott. Salvatore Anzà, rappresentato e difeso dagli avvocati Danika La Loggia e Mario La Loggia, nel costituirsi in giudizio rilevava che i motivi dell'appello non meritano accoglimento.

Con riguardo al primo motivo "ritenuta erronea e/o omessa

valutazione delle prove fornite” a sostegno dell’ipotesi accusatoria , la Sezione regionale del primo grado ha dato prova di aver valutato - a differenza del Pubblico Ministero - tutti i documenti depositati dai convenuti dai quali si evince chiaramente che “l’impianto non riusciva ad operare in maniera efficiente sia per deficienze originarie dalla sua realizzazione sia per carenze manutentive e gestionali da parte della SOPES”, cioè il gestore.

Ha dimostrato di aver valutato tutte le segnalazioni di guasto e malfunzionamento, di averle anche quantificate.

Ha dato contezza altresì dell’assenza di documentazione attraverso cui desumere la circostanza, ipotizzata dal Pubblico Ministero, secondo cui il Comune di Lipari si sarebbe rifiutato di ricevere l’acqua prodotta dal dissalatore.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, dunque, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, ha dimostrato le ragioni per le quali non è plausibile sostenere che l’impianto di dissalazione abbia avuto una capacità produttiva massima di 4.500 m³ di acqua al giorno e che sia stato volutamente sottoutilizzato. La circostanza poi che, tra i vari documenti richiamati in sentenza - e che la Sezione regionale ha esaminato per pervenire al proprio convincimento, non sia stata espressamente citata la CTU depositata nel giudizio r.g. 82220/2015, iscritto presso il Tribunale di Roma, promosso dalla società appaltatrice Sled Costruzioni Generali S.p.A. nei confronti anche dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e

dei Rifiuti, non sposta i termini della questione.

Il CTU, infatti, a ben vedere, oltre ad aver sottolineato che “il gestore si era impegnato a adeguare le pompe di dosaggio dei reagenti per assicurare la potabilizzazione dell’acqua nella quantità richiesta dal Comune. In più, allo stato attuale, non è possibile esercire la nuova sezione di potabilizzazione per la mancanza del serbatoio definitivo della Co2 a carico del gestore. In assenza di riscontri dettagliati da parte della committente”, ha evidenziato anche come “il mancato raggiungimento dei livelli di produzione richiesti [...] sia riconducibile [...] all’inefficienza dell’impianto [...] ciò trova riscontro nelle problematiche di malfunzionamento dei moduli ad osmosi inversa rinvenibili nella documentazione in atti”. L’impianto era dunque inefficiente.

Non può sostenersi che il dato di 4500 mc al giorno sia un dato certo, assoluto ed incontrovertibile, come assume il Pubblico Ministero.

Il giudizio in cui è stata depositata la già menzionata CTU, promosso dalla società appaltatrice Sled Costruzioni Generali SpA nei confronti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, si è concluso con la sentenza n. 17886/2022 del Tribunale di Roma XVI, pubblicata in data 2 dicembre 2022.

Il Tribunale di Roma ha cristallizzato i fatti alla data di risoluzione del contratto (novembre 2015):

- la Sled Costruzioni Generali SPA non aveva affatto ultimato i lavori;
- talune delle opere da realizzare entro il 31.12.2013 erano ancora

parzialmente incomplete;

- la Sled costruzioni Generali SPA si era rivelata incapace di approntare l'organizzazione ed i mezzi necessari per ultimare le opere nei termini programmati;

- in taluni periodi in cantiere erano presenti pochissimi uomini e nella fase finale, fino alla risoluzione, i lavori erano rimasti sostanzialmente fermi.

Per quanto riguarda i rilievi secondo cui la relazione tecnica allegata dall'ing. Loria confermerebbe che l'impianto di dissalazione aveva già dal 2016 una capacità di produzione di circa 4500 mc al giorno, osservava parte appellata che la relazione aveva preso a riguardo i risultati di verifiche effettuate nei giorni 16 e 17 dicembre 2021, quindi su un impianto con condizioni diverse da quelle del 2016 e soprattutto si esprimeva in termini ipotetici.

Sul secondo motivo con cui il Procuratore contesta poi alla Sezione regionale l'omessa pronuncia sulle contestazioni attoree concernenti la riduzione della produzione del dissalatore per decisione del gestore a fronte del mancato pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito da parte del Comune di Lipari, si soffermava parte appellata evidenziando che la questione, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, non può che ritenersi assorbita dal contenuto delle motivazioni, atteso che i giudici di primo grado, esaminati tutti gli atti di causa e tutta la documentazione allegata, hanno inequivocabilmente acclarato che: "l'impianto non riusciva ad operare in maniera efficiente sia per deficienze originarie della sua realizzazione sia per carenze

manutentive e gestionali da parte della stessa SOPES”.

A fronte di tali evidenze, del tutto ininfluyente si appaleserebbe la condotta unilaterale di SOPES nel sospendere l'erogazione a fronte di presunti inadempimenti da parte del Comune e in ogni caso essa non condurrebbe a fondare la supposta responsabilità erariale.

Anche sotto tale profilo, dunque, le argomentazioni avversarie non meritano accoglimento.

La sentenza impugnata è dunque corretta.

In ogni caso sono infondati gli addebiti.

L'impianto, fin dalla sua realizzazione, presentava gravi criticità che ne hanno negativamente condizionato il rendimento.

I risultati delle prove di funzionalità del dissalatore eseguite nel 2016 e presi a riferimento dalla Procura come parametro in base al quale computare il danno erariale, non possono considerarsi esaustivi e incontrovertibili, trattandosi di una valutazione, come dimostrato anche nel corso del giudizio di primo grado, parziale ed eseguita tenendo conto delle migliori condizioni possibili, che evidentemente non sussistono sempre né possono essere stabilmente garantite su base annuale.

È invece evidente che il medesimo non ha avallato alcuna gestione illecita da parte del Comune di Lipari, piuttosto attivandosi con tutti gli strumenti disponibili, in funzione del proprio ruolo e delle proprie competenze per affrontare e risolvere una problematica che si trascinava da anni e che non poteva certo essere risolta bloccando sic et simpliciter le forniture idriche provenienti dallo Stato senza prima

avere assicurato la piena autosufficienza dell'Isola.

Il dott. Anzà, pertanto, è esente da ogni responsabilità.

La stessa Procura regionale aveva riconosciuto che il Servizio 1, nell'agosto del 2018 - diretto, all'epoca, dal dott. Anzà - era riuscito a risolvere brillantemente la questione legata "all'ulteriore preannunciata riduzione unilaterale della produzione del dissalatore fa parte di SOPES a fronte del persistente inadempimento da parte del Comune di Lipari nel pagamento del corrispettivo dell'acqua prodotta [...] è stata trovata la soluzione che contemperasse il divieto del gestore di azioni unilaterali, con il diritto a vedersi pagato per i servizi resi. Ciò ha permesso di garantire la produzione idrica senza ricorrere a onerosissimi rifornimenti a mezzo navi cisterna a carico della collettività".

Ha inoltre ammesso l'esistenza di iniziative adottate sempre dal dott. Anzà "per migliorare il funzionamento del dissalatore nonché per risolvere la questione del debito accumulato dal Comune di Lipari nei confronti del gestore". Ha anche evidenziato il contenuto della nota del 17.06.2019, a firma del Dott. Anzà, con cui è stato imposto l'obbligo di utilizzare il sistema di approvvigionamento idrico tramite navi cisterna esclusivamente "in modo complementare e non sostitutivo del dissalatore al fine di evitare maggiori ed ingiustificati oneri a carico dell'erario".

Appare allora inverosimile che l'appellato abbia potuto "avalla[re] con dolo, quantomeno eventuale, l'illecito assetto dei rifornimenti definito dal Comune di Lipari".

Fondamentale è poi rilevare come sia mancata da parte della Procura la dimostrazione, come invece espressamente richiede l'art. 1, comma 1, della L. n. 20/1994, della volontà dell'evento dannoso e, per la verità, anche della volontarietà della condotta illegittima.

Non può che discenderne che la domanda volta ad ottenere la condanna a titolo di dolo debba essere rigettata.

Il comportamento della parte appellata non è neppure connotato da colpa grave, non potendosi riscontrare, nel caso di specie, nessuna delle figure sintomatiche dell'esistenza di tale elemento soggettivo.

E poi ancora non sussiste il nesso causale, non sussiste il danno, ed è errata la quantificazione del danno erariale.

VII. Con memoria difensiva prodotta in data 28 maggio 2023 l'appellato Gaetano Orto, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Antonio Saitta, si costituiva in giudizio per resistere all'appello.

Secondo la prospettazione difensiva l'errore metodologico in cui insiste la Procura sta nell'aver preso come base di calcolo una capacità produttiva del dissalatore solo teorica, ma che non si è concretata perché, per una serie di limiti progettuali e costruttivi, errori gestionali, inadempienze contrattuali, progressivo invecchiamento dell'impianto, e condizioni meteomarine, la produzione di acqua dissalata è stata di gran lunga inferiore.

Il Comune ha utilizzato tutta l'acqua prodotta dal dissalatore; non ne ha rifiutato neppure un metro cubo; non ne ha mai ostacolato o ritardato la produzione. Quindi, ha utilizzato i rifornimenti via nave solo per integrare l'inadeguata produzione del vitale liquido da parte

della Sopes e dell'impianto regionale, così come previsto dalla legge (art. 6, L. 19 maggio 1967, 378), senza arrecare alcun danno al pubblico erario.

In ipotesi astratta, si sarebbe potuta contestare la responsabilità degli amministratori del Comune solo qualora fosse risultato provato che questi avessero, con dolo o colpa grave, rifiutato, respinto o comunque ostacolato l'approvvigionamento dell'acqua proveniente dal dissalatore.

Di ciò, invece, non c'è stata prova in primo grado e non c'è adesso.

Viene comunque evidenziata l'assenza del profilo soggettivo del dolo (o anche di semplice colpa).

Sempre con riferimento all'elemento soggettivo, non appare credibile la ricostruzione degli eventi da parte della Procura secondo cui l'Avv. Orto avrebbe deliberatamente preferito mantenere su livelli bassi la produttività del dissalatore per non aggravare l'esposizione debitoria del Comune e per non dover, conseguentemente, aumentare il carico tributario in capo ai cittadini liparesi.

L'Avv. Orto, al contrario di quanto sostenuto dalla pubblica accusa, aveva pieno interesse alla massima produttività dell'impianto di dissalazione.

Egli, in qualità di Vicesindaco e Assessore al ramo, in tutti questi anni si è trovato a fronteggiare in prima persona tutti i disservizi e le emergenze provocati dalla mancanza di acqua potabile, di giorno e di notte, anche nei giorni festivi.

VIII. Con memoria depositata in data 31 maggio 2023 si costituiva in

giudizio Ajello Felice, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, rilevando come i motivi di appello concentrino la loro attenzione sulla capacità produttiva dell'impianto di dissalazione, senza dedurre alcunché in relazione alla posizione dell'appellato, nei confronti del quale, comunque, la Procura appellante chiede la condanna al pagamento dell'importo di € 1.046.039,92 o, in subordine, del 10% del predetto importo.

In base al combinato disposto delle norme sopra riportate è quindi evidente che ciascun dirigente, al di là dell'ampiezza della struttura organizzativa diretta, gode di ampia autonomia gestionale ed è responsabile degli atti del proprio ufficio.

Di conseguenza, la responsabilità degli atti dell'Unità Operativa 1 - "Gestione delle Risorse Idriche" (cui competono le "attività di coordinamento e/o approvvigionamento idropotabile delle isole minori e rapporti con i competenti Ministeri e loro Organi decentrati. Gestione dei rapporti contrattuali con i gestori impianti di Dissalazione del Territorio Siciliano e delle Isole Minori") non può che imputarsi al dirigente responsabile di tale U.O., al quale - come appena visto - spetta di "curare l'attuazione dei progetti e le gestioni ad esso assegnati", "dirigendo, coordinando e controllando l'attività degli uffici dipendenti".

Pertanto, con riferimento alle competenze in questione, ai sensi del 2° comma dell'art. 2, L. Reg. n. 10/2000, sarà il dirigente dell'Unità Operativa 1 il soggetto responsabile "dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".

Quanto appena rilevato in ordine alla responsabilità diretta del dirigente dell'Unità Operativa 1 per gli atti sua competenza si riverbera chiaramente anche sull'aspetto soggettivo della condotta dell'odierno appellato, mancando evidentemente una norma che radichi in capo all'Ing. Ajello il dovere-potere di agire.

Al di fuori di un fatto d'inadempimento dell'appalto in questione, la Regione non avrebbe avuto alcuno strumento giuridico per costringere la SOPES a produrre anche soltanto un metro cubo d'acqua in più rispetto alle quantità contrattualmente stabilite né, in mancanza di tale inadempimento, il dirigente "controllante" avrebbe avuto alcuna concreta possibilità di apprezzare un'irregolare gestione del dissalatore (ed un'eventuale diseconomicità della gestione).

Come si vede, pertanto, l'attenzione va focalizzata sull'adempimento del contratto di gestione del dissalatore, per esaminare se effettivamente la SOPES abbia fornito le quantità d'acqua potabile che era convenzionalmente obbligata a produrre.

La generica violazione del principio di economicità, invocata dalla Procura, infatti non tiene in nessuna considerazione che la valutazione sull'economicità della gestione del dissalatore era cristallizzata nelle norme contrattuali che determinavano, in un minimo e un massimo, la quantità d'acqua potabile che doveva essere prodotta annualmente dal gestore.

Entro tale range di produzione:

- la concreta quantità della fornitura era determinata esclusivamente dal Comune di Lipari (anche in forza di altro contratto sottoscritto tra

quest'ultimo e il gestore dell'impianto);

- la Regione non aveva alcuno strumento giuridico per imporre al gestore una maggiore fornitura annuale;

- la Regione non aveva alcuno strumento giuridico per imporre al Comune di Lipari di richiedere al gestore una maggiore fornitura annuale.

Come si vede, l'Ing. Ajello (e, prima di lui, il dirigente responsabile dell'U.O. 1) ha fatto tutto ciò che era tenuto a fare: dare esecuzione al contratto per la gestione del dissalatore.

Come già visto, ha proseguito parte appellata, l'effettivo volume annuo d'acqua potabile prodotta dal dissalatore, entro le misure - minima e massima - contrattualmente previste, era demandato dallo stesso contratto alle esclusive determinazioni del Comune di Lipari.

Nessun apporto causale è verificabile in capo alla Regione, che invece (nell'ambito del range stabilito dal contratto) non aveva alcun potere di determinare l'effettiva quantità d'acqua prodotta dal dissalatore superiori considerazioni mostrano all'evidenza, contrariamente a quanto sostenuto in appello.

Va pure rilevata la patente assurdit  di desumere da una prova di collaudo, effettuata a massimo regime per una durata di appena mezz'ora, un dato assoluto di produzione minima giornaliera (m³ 4.500) da applicare a tutti i d  dell'anno.

IX. Con memoria versata in atti il 31 maggio 2023, l'appellato Marco Giorgianni, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Caldarera, nel costituirsi in giudizio ha dedotto la infondatezza dell'appello.

Lo stesso gestore dell'impianto aveva sempre denunciato la totale inefficienza dell'impianto che gli era stato consegnato.

Sicché, la minore produzione non è certamente imputabile né direttamente né indirettamente al Comune di Lipari.

Ciascuno degli elementi fondanti il primo motivo di appello non riguardano in alcun modo il Giorgianni che non avrebbe potuto effettuare alcun intervento, diverso da quelli già fatti, in grado di aumentare la capacità produttiva dell'impianto.

Tale dato è confermato, peraltro, dagli articoli 2 e 4 del Contratto stipulato dal Comune con il gestore ove si legge, tra l'altro, che "il Comune di Lipari pagherà il corrispettivo in base al quantitativo effettivamente ricevuto. L'acqua verrà consegnata al Comune direttamente dalla vasca di accumulo del dissalatore. Per quantificare l'acqua fornita al Comune farà fede la lettura del contatore di tipo volumetrico, già installato in uscita della citata vasca d'accumulo".

In realtà l'acqua realmente prodotta dal dissalatore è quella che risulta contabilizzata e pagata dal Comune il quale non si è mai rifiutato di ritirare l'acqua prodotta (anche perché non avrebbe potuto farlo).

Il malfunzionamento dell'impianto e la sua ridotta capacità produttiva giornaliera sono testimoniati da tutte le segnalazioni che il gestore del Servizio idrico di Lipari ha fatto.

Dalla nota del Prefetto di Messina, prot. n. 0031305 del 5 aprile 2016 si richiamava in particolare l'attenzione sul contenuto della nota datata 24 marzo 2016, a firma del Vicesindaco del Comune di Lipari, che precedeva un'ulteriore missiva di analogo tenore del 30 marzo 2016,

pervenuta dall'Associazione Albergatori di Lipari, nella quale veniva evidenziato che "l'impianto di dissalazione gestito attualmente dalla ditta Sopes srl non soddisfaceva il fabbisogno della popolazione pari a 5000 mc avendo una capacità produttiva non superiore a 3000 mc, e si sollecitava la Regione ad intervenire con lavori di manutenzione".

Da molteplici note richiamata in memoria, discende chiaramente e incontestabilmente che la capacità produttiva massima giornaliera del dissalatore era pari mediamente a 4000 mc e che, inoltre, l'impianto ha mal funzionato per tutto il periodo di erogazione del servizio.

Del pari infondato appare il secondo motivo di appello, essendo stato ampiamente dimostrato che il regolare funzionamento dell'impianto non è stato pregiudicato da alcuna condotta dell'appellato, ma dai fatti che hanno dato vita al contenzioso presso il Tribunale Civile di Roma in ordine alla incompleta realizzazione dell'impianto e alla relativa cattiva gestione dello stesso.

Vengono poi reiterate le istanze, eccezioni e questioni sollevate nel primo grado, ma non esaminate in sentenza, al fine di corroborare la difesa in favore del Giorgianni.

X. Con memoria difensiva presentata in data 5 giugno 2023, l'architetto Mirko Bartolo Ficarra, rappresentato e difeso dall'avv. Nazareno Pergolizzi, chiedeva il rigetto dell'appello osservando quanto segue.

Nessun elemento probatorio è stato in grado di dimostrare che l'impianto di dissalazione fosse in grado di produrre un quantitativo di acqua potabile pari a m³ 4500 al giorno per tutti il quadriennio 2016/2020 oggetto di contestazione; le parti convenute hanno

dimostrato che il dissalatore ha sempre prodotto quantitativi di acqua potabile di gran lunga inferiori al valore indicato e che tutti i quantitativi di acqua potabile prodotti sono stati immessi nella rete idrica comunale.

Tutti gli elementi spesi dalla Procura per argomentare che, sulla base di quanto riscontrato nel 2021, il dissalatore nel 2016 avrebbe operato in condizioni strutturali più favorevoli, finiscono con l'essere mere ipotesi, non suffragate da dati oggettivi e verificati.

Nel soffermarsi sul secondo motivo, la difesa rileva come la condotta del Comune (e segnatamente del Ficarra) sia stata improntata sempre alla massima prudenza, diligenza e perizia.

Dal punto di vista soggettivo, poi, non si configura, a carico degli appellati, alcuna condotta dolosa o gravemente colposa.

Per mero scrupolo difensivo, in linea subordinata, viene fatta istanza di applicazione del potere riduttivo.

All'odierna pubblica udienza il P.M. intervenuto ha evidenziato che la produzione di 4.500 mc di acqua non rappresenta la capacità massima giornaliera del dissalatore, ma costituisce un dato medio di produttività dello stesso determinato all'esito delle prove tecniche eseguite in tre differenti occasioni e con diverse modalità operative.

Lo stesso Organo requirente ha poi evidenziato che il pregiudizio erariale patito dal Ministero della difesa ha ad oggetto i costi sostenuti per il rifornimento idrico mediante navi cisterna, determinati sia, in generale, dalla impropria utilizzazione del dissalatore, sia dall'arresto della produzione di acqua da parte del gestore, per un periodo di

cinque mesi, imputabile al mancato pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente comunale.

In conclusione, il P.M. ha insistito sulla riforma della sentenza e ha chiesto, per l'effetto, la condanna degli odierni appellati.

I difensori degli appellati hanno ribadito le posizioni enunciate negli atti scritti chiedendo che l'appello della Procura Regionale venga rigettato.

DIRITTO

1. La materia del contendere del presente giudizio concerne l'ipotesi accusatoria (non condivisa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana) che si radica sul presupposto secondo il quale l'impianto di dissalazione di Lipari avrebbe avuto una capacità produttiva massima di 4500 mc, di acqua al giorno, sicchè, secondo la delineata prospettazione, l'impianto sarebbe stato sistematicamente sottoutilizzato, di guisa che si sarebbe reso necessario l'impiego di navi cisterna per fare fronte alle esigenze idriche degli abitanti del Comune a costi notevolmente più elevati.

Il Comune di Lipari deliberatamente avrebbe evitato di chiedere al gestore dell'impianto di fornire il massimo quantitativo.

2. Sempre secondo l'atto di appello (pag. 6 e seguenti), la capacità produttiva dell'impianto non sarebbe stata quantificata solamente sulla base di una serie di prove tecniche condotte nel 2016 dagli ingegneri del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti-Assessorato regionale dell'energia dei servizi di pubblica utilità, ma anche alla luce della relazione del consulente tecnico d'ufficio, dr. Ing.

Luca Maria Ricciardi, nominato dal Giudice del Tribunale di Roma, Dott.ssa Clelia Buoncore nell'udienza del 27 marzo 2018.

Tali approdi, secondo il PM, sarebbero stati confermati dalla stessa memoria prodotta nel primo grado nell'interesse dell'appellato Loria e, in particolare, dalla relazione tecnica preliminare del 3 gennaio 2022, redatta in esecuzione del contratto di consulenza per il supporto alla gestione, ottimizzazione di funzionamento e pianificazione futura dell'impianto di dissalazione dell'isola di Lipari tra Regione Siciliana Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti e Università degli studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria.

3. Ritiene quest'Organo giudicante che l'appello sia infondato e la sentenza impugnata meritevole di essere confermata in toto per le considerazioni che saranno nel prosieguo sviluppate.

La tesi della pubblica accusa è stata ampiamente contestata sia in primo grado che in appello dalle difese tutte, anche con articolata e copiosa documentazione.

Prima di passare ad esaminare le acute doglianze della Accusa, sia pur non condivise in modo reciso dalle memorie difensive degli appellati tutti, occorre rammentare quanto segue.

A mente dell'art. 1, L.r. 15 novembre 1982, n. 134, la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine è di competenza della Regione siciliana che si affida (artt. 1 e 2) a società ed enti, pubblici o privati. Dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 si ricava che i costi di produzione siano ripartiti tra la stessa Regione (nella misura del

60%) e i Comuni interessati (40%).

Al Ministero della Difesa è poi assegnata, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 21 dicembre 1978, n. 861, la gestione del rifornimento idrico alle isole minori e tale rifornimento è prefigurato per supplire alla insufficiente adduzione dalle fonti o dagli impianti esistenti (art. 6, Legge 19 maggio 1967, n. 378).

Nell'isola di Lipari esiste un dissalatore di proprietà della Regione siciliana e da questa concesso in gestione alla società a responsabilità limitata Sopes S.r.l. (mandataria) in R.T.I. con Di Vincenzo S.r.l. (mandante); la rete di distribuzione cittadina è affidata in gestione dal Comune alla Società Geomar.

Il contratto di appalto tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e la Sopes 23 aprile 2015 n. Rep. 71/2015, con scadenza al 31 dicembre 2024, prevedeva una produzione annua di acqua di 1.850.000 mc, con margini di variazione "in dipendenza dell'effettiva domanda annua di acqua potabile da servire con scarti in aumento od in diminuzione, rispetto al Va, per un massimo del 20% dello stesso Va" (art. 4 del contratto).

L'acqua veniva pagata a consumo (art. 3) ma il contratto prevedeva (art. 4) l'impegno a riconoscere al R.T.I. Sopes il corrispettivo per la produzione minima di 1.480.000 m³/anno (ossia 1.850.000 m³ - 20%).

La produzione dell'acqua viene misurata in contraddittorio tra la Sopes e il Comune di Lipari (art. 7 e 13 del Capitolato d'Oneri) con cadenza trimestrale attraverso un apposito misuratore- contatore posto "all'uscita dell'impianto di produzione a monte delle

utilizzazioni” e le misurazioni devono essere comunicate alla Regione per i pagamenti che vengono effettuati direttamente dall’Assessorato e dal Comune, ciascuno per la propria quota.

In ragione della natura essenziale del servizio, la eventuale mora del Comune non può legittimare in alcun modo la riduzione o, peggio, la sospensione dal servizio da parte della Sopes.

Fatte tali premesse, il Collegio osserva che non si inferisce da alcun documento che il Comune di Lipari si fosse mai rifiutato di ricevere l’acqua prodotta dal dissalatore, non sottacendo la circostanza che proprio per la particolare configurazione dell’impianto, giammai l’ente locale avrebbe potuto impedire l’immissione in rete dell’acqua prodotta dal dissalatore.

In effetti, dai numerosi verbali di misurazione, compilati trimestralmente in contraddittorio tra la Sopes (gestore dell’impianto) e il rappresentante del Comune, a norma dell’art. 7 del contratto di appalto e 13 Capitolato d’Oneri, risulta che tutta l’acqua misurata dal contatore in uscita dal dissalatore è stata acquisita dal Comune.

Innumerevoli sono i verbali prodotti e allegati al fascicolo processuale (tra gli altri dal Giorgianni).

Lo stesso Dipartimento regionale delle Acque, indirizzandosi alla Sopes, sottolineava la circostanza che mai il Comune si era rifiutato di ricevere l’acqua prodotta dal dissalatore.

Non è revocabile in dubbio che i quantitativi di acqua forniti dall’impianto di dissalazione corrispondono esattamente alla produzione effettiva giornaliera garantita dallo stesso.

4. Appare dimostrato che l'impianto non riusciva ad operare in maniera efficiente sia per deficienze originarie della sua realizzazione sia per evidenti carenze manutentive e gestionali da parte della Sopes stessa.

Risulta poi dagli atti che l'impianto di dissalazione è stato soggetto a reiterati cattivi funzionamenti con ovvi riflessi sulla reale capacità produttiva giornaliera.

Come puntualmente rilevato dalla gravata sentenza, ciò si ricava dalle numerose segnalazioni della ditta Geomar, gestore del sistema idrico integrato del Comune di Lipari, indirizzate al Comune e alla Sopes.

Quasi un centinaio di guasti sono stati tutti segnalati con p.e.c., nell'arco temporale in esame.

E, in particolare, sono state considerate dal Collegio le comunicazioni del 16.5.2016, del 18.4.2016, del 3.6. 2016, del 30.4. 2017, del 6.7.2017, del 23.5.2017, del 30.5.2017, del 30.5.2016, del 3.6.2016, dell'1.1.2017, dell'11.1.2017, dell'11.4.2017, del 24.4.2017, del 30.4.2017, del 7.5.2017, del 23.5.2017, del 6.9.2017, del 27.9.2018, del 7.10.2018, del 12.10.2018, del 24.10.2018, del 30.10.2018, del 16.5,2019, del 27.6.2019. del 21.7.2019. del 29.7.2019, del 17.9.2019, del 27.9.2019, dell'1.10.2019, del 17.12.2019.

Disservizi venivano poi segnalati con PEC dal Comune di Lipari alla Regione (22.1.2016 e il 22.6.2016) ed ancora dal Corpo di polizia municipale (verbale di sopralluogo prot. n. 1275 del 13/7/2015).

Si aggiunga che l'interruzione (non programmata) della produzione di acqua dal dissalatore fa andare in crisi l'intero sistema di distribuzione.

Infatti, anche in condizioni ottimali l'acqua non viene erogata

contemporaneamente in tutto il territorio comunale, ma secondo una programmazione per quartieri e frazioni, ben conosciuta dalla cittadinanza e dagli operatori (soprattutto turistici) i quali programmano le proprie scorte sulla base dei turni di distribuzione.

Il blocco improvviso del dissalatore lascia, pertanto, a secco un quartiere cittadino che non può essere rifornito quando l'impianto ricomincia a funzionare, ma solo quando si completa il turno di erogazione. Ciò, oltre a comportare "inenarrabili sofferenze" alla cittadinanza e agli operatori interessati, determina che al momento del ripristino dell'erogazione gli utenti provvedono non soltanto alle scorte ordinarie, ma anche a ricostituire quelle di emergenza che ciascuno conserva prudenzialmente nelle proprie cisterne.

In sostanza, i ripetuti e imprevedibili blocchi di produzione del dissalatore mandano in crisi l'intero sistema e obbligano a reperire fonti alternative di approvvigionamento -tramite navi cisterna - per ristabilire condizioni normali di operatività.

In questa logica si pone la nota della Regione 13 giugno 2018, n. 24.080, poi reiterata con nota 17 giugno 2019, n. 25.745, con la quale il Comune veniva autorizzato, ovviamente nell'ambito del plafond di acqua predeterminato, a gestire in autonomia la dotazione integrativa a mezzo navi cisterna dalle altre isole dipendenti da Lipari. Infatti, in caso di improvvisa penuria d'acqua causata dalle avarie del dissalatore, si doveva chiedere alla Regione di dirottare su Lipari l'acqua programmata per le isole minori dell'arcipelago, procedura che ritardava di giorni l'approvvigionamento di emergenza per il centro

cittadino già in condizioni di grave penuria del vitale liquido.

Proprio per tale ragione, il Comune fu autorizzato dalla Regione a gestire direttamente la fornitura dalle navi in condizioni di emergenza, sempre però, "nell'ambito dei servizi idrici assegnati" e quindi senza procurare maggiori oneri per le finanze.

La stessa Geomar, gestore del servizio idrico di Lipari, aveva precisato che la quantità giornaliera erogata dal dissalatore era pari mediamente a 4.000 mc.

La Sopes, gestore dell'impianto, aveva dichiarato (cfr. nota n. 166/2018 del 13.3.2018, indirizzata al Comune e alla Regione) che "la massima capacità produttiva giornaliera dell'impianto è pari a 4.000 mc. corrispondente ad un valore mensile di 120.000 mc di acqua dissalata".

Le problematiche tecniche erano evidenti nella gestione dell'impianto di dissalazione e contrassegnate da guasti reiterati per cui difficilmente la capacità produttiva giornaliera poteva realmente essere pari a mc 4500.

5. Ad avviso del Collegio la Sezione regionale di primo grado ha, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, palesato le motivazioni per le quali l'impianto di dissalazione non poteva avere una capacità produttiva massima di 4500 mc giornalieri e che fosse stato volutamente sottoutilizzato.

Parte attrice, tuttavia, ha rilevato che la capacità produttiva dell'impianto non sarebbe stata quantificata solamente sulla base di una serie di prove tecniche condotte nel 2016 dagli ingegneri del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti- Assessorato regionale

dell'energia dei servizi di pubblica utilità, ma anche alla luce della relazione del consulente tecnico d'ufficio, dr. Ing. Luca Maria Ricciardi, nominato dal Giudice del Tribunale di Roma, Dott.ssa Clelia Buoncore nell'udienza del 27 marzo 2018 ed ancora confermati dalla stessa memoria prodotta nel primo grado nell'interesse dell'appellato Loria e, in particolare, dalla relazione tecnica preliminare del 3 gennaio 2022, redatta in esecuzione del contratto di consulenza per il supporto alla gestione, ottimizzazione di funzionamento e pianificazione futura dell'impianto di dissalazione dell'isola di Lipari tra Regione Siciliana Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti e Università degli studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria.

6. Come chiaramente scolpito dai giudici di prime cure, circa le prove tecniche svolte nel 2016, si osserva che l'auspicata produzione di 4500 mc al giorno di acqua sarebbe stata possibile solo se l'impianto fosse stato gestito in massima efficienza ed avesse avuto la disponibilità di una terza pompa di scorta e purchè fossero stati garantiti i ripetuti controlli visivi da parte del personale, stante l'assenza di un sistema di telecomando e telecontrollo efficiente.

7. La produzione documentale richiamata dalla Procura.

7.1. Prove tecniche svolte nel 2016.

Da un'attenta lettura delle stesse (cfr. conclusioni del verbale delle prove di funzionalità del 5 e del 7 luglio 2016) emerge che la situazione in cui versava l'impianto determinava "già adesso una carenza del fabbisogno idrico dell'isola di Lipari, e tale deficit è destinato ad

aggravarsi con l'inizio della stagione estiva in cui è massima la richiesta di risorsa idropotabile. La situazione di emergenza riscontrata può essere parzialmente attenuata con l'adozione di alcune soluzioni tecniche di gestione che, pur avendo il carattere di assoluta provvisorietà, potrebbero far sì che l'impianto incrementi la produzione degli attuali 3.000 mc/ al giorno a circa 5000 mc/ al giorno. Si conseguirebbe in tal modo una considerevole economia per la pubblica amministrazione corrispondente al minore approvvigionamento idrico di acqua mediante navi cisterna".

A tali premesse, seguivano le seguenti considerazioni, con riguardo all'impianto di sollevamento acqua mare, "in atto sono funzionanti due pompe della Caprari e la terza trovasi in officina per un riefficientamento della stessa, da quanto verificabile dalla documentazione connessa alla fornitura ed utilizzo delle pompe Caprari queste non appaiono particolarmente idonee al sollevamento di acqua di mare".

Inoltre "L'impianto di filtrazione, per essere utilizzato in maniera proficua, necessita di personale impiegato h 24" (personale di cui Sopes non disponeva).

Con riguardo alla potabilizzazione dell'acqua, "Considerata la capacità del serbatoio in cui vengono preparate le soluzioni dei chemicals per la potabilizzazione, l'aumento di produzione necessita il ricarica dei serbatoi anche nelle ore in cui l'impianto non è presidiato con la forza lavoro prevista nel contratto. Per garantire la potabilizzazione dei maggiori quantitativi di acqua si dovrà istituire

un servizio che copra l'intera giornata (h24). Inoltre, data la particolare condizione di degrado in cui versa il potabilizzatore il gestore dovrà dotarsi di pompe di ricambio per l'immediato intervento di sostituzione in caso di guasto e garantire interventi anche nelle ore notturne".

In quella sede, però, il gestore dichiarava che "il potabilizzatore attualmente in uso è stato costruito per potabilizzare acqua derivata dal processo di distillazione, Questo sistema mal si adatta alla potabilizzazione del permeato proveniente dalla osmosi inversa. Tale diverso processo richiede una serie di operazioni manuali e l'uso di prodotti diversi da quelli previsti nell'appalto".

La Procura ha poi, tra l'altro, invocato il verbale della prova di massimo emungimento della vasca d'acqua mare del 20 aprile 2016 che attestava che la massima portata d'acqua prelevabile con idrodinamico stabile è di 530 mc e consente di produrre 4500 mc/ g di permeato.

In altri termini, l'impianto, se gestito in termini di massima efficienza può produrre il quantitativo indicato ma a condizione che sia sempre disponibile di scorta la terza pompa acqua mare (SP02) ed il relativo inverter attualmente in riparazione" e che siano garantiti "i ripetuti controlli visivi da parte del personale, onde evitare che il ciclo delle maree causi l'arresto del sistema di pompaggio ancora non connesso con un sistema di telecomando e telecontrollo".

Il gestore dell'impianto poi, sia in occasione delle prove di funzionalità dei giorni 5 e 7 aprile 2016 che dei giorni precedenti, ossia 22 e 23 febbraio 2016, rappresentava che lo stato di efficienza delle pompe di

sollevamento “sia nel funzionamento in isola, sia nella marcia parallela presentano caratteristiche prestazionali inferiori rispetto ai dati di targa” e che “ il monitor del PLC di controllo di processo del sistema di sollevamento acqua-mare, durante le prove è andato più volte off-line, riaccendendosi da solo dopo qualche minuto”.

Sempre il gestore dell’impianto ha denunciato la inefficienza. Già all’atto della consegna (15 ottobre 2015) dichiarava che “l’impianto di dissalazione che viene dato oggi in consegna, sia per incompletezza, sia per particolari condizioni... non è in grado di fornire le prestazioni contrattualmente previste”. Ed aggiungeva che le opere della odierna consegna sono dotate di sistema di telecomando e telecontrollo che, pur essendo esistente non è funzionate.

In altre parole, come evidenziato con ampia motivazione dai Giudici di prime cure (condivisa da questo Collegio), l’impianto in questione presentava gravi deficienze già nel 2015, cioè al momento della consegna alla Sopes, atteso che in realtà i lavori per la sua realizzazione, non erano stati completati e rifiniti a regola d’arte, tanto che veniva consegnata alla Sopes un’opera lacunosa e inadeguata.

Ed ancora durante le prove di funzionalità del 2016 si era dato atto delle gravi criticità concernenti il sistema di controllo del livello dei filtri, l’avanzato stato di corrosione dei telai a causa dell’assenza di basamenti per le pompe e le strutture metalliche, la non corretta utilizzazione delle valvole la presenza di numerose anomalie e disfunzioni dell’impianto.

7.2. La Procura ha poi richiamato, a suffragare la sua prospettazione,

la CTU disposta nell'ambito del giudizio civile del Tribunale di Roma, dolendosi del fatto che, in buona sostanza, nella sentenza oggetto del gravame, viene obnubilata qualunque considerazioni sulla stessa; più precisamente ha dedotto che "la capacità produttiva non è stata quantificata dalla Procura unicamente sulla base delle summenzionate prove", ossia le prove tecniche del 2016, " ma ha trovato riscontro in una pluralità di ulteriori elementi tutti puntualmente indicati nell'atto di citazione, ma non valutati dal giudice di primo grado", richiamando in primis l'attenzione sulla relazione evocata del Dott. Ing. Luca Maria Ricciardi.

Orbene, in disparte la notazione che la parabola motivazionale della sentenza che oggi ne occupa appare ampia, complessa e chiara nella sua sequenza logica argomentativa, occorre esaminare la Ctu richiamata (depositata nel giudizio r.g. 82220/2015, iscritto presso il Tribunale di Roma promosso dalla società appaltatrice Sled Costruzioni Generali S.p.A. nei confronti anche dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti) e le conclusioni espresse dal Giudice civile che l'aveva disposta.

Secondo la lettura prestata dall'Organo requirente, dalla lettura della predetta consulenza tecnica d'ufficio e non di parte- si legge che "l'impianto, nella configurazione all'epoca dei fatti in contestazione, consentiva di produrre la quantità prevista dal contratto tra la Regione e Sopes se correttamente gestito. Sottolinea ancora che il Committente, cioè la Regione siciliana, è rimasto inerte di fronte alle problematiche

segnalate in merito al funzionamento dell'impianto".

A ben vedere, il CTU sottolineava che "il gestore si era impegnato a adeguare le pompe di dosaggio dei reagenti per assicurare la potabilizzazione dell'acqua nella quantità richiesta dal Comune. In più, allo stato non è possibile esercitare la nuova sezione di potabilizzazione per la mancanza del serbatoio definitivo della Co2 a carico del gestore. In assenza di riscontri dettagliati da parte della committente", evidenziava che "il mancato raggiungimento dei livelli di produzione richiesti [...] sia riconducibile [...] all'inefficienza dell'impianto [...] ciò trova riscontro nelle problematiche di malfunzionamento dei moduli ad osmosi inversa rinvenibili nella documentazione in atti".

Il giudizio in cui è stata depositata la predetta CTU si è concluso con la Sentenza n. 17886/2022 del Tribunale di Roma XVI Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 2.12.2022.

Il Tribunale precitato ha affermata la legittimità dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto e ha condannato la società SLED Costruzioni Generali SPA a pagare all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, la complessiva somma di euro 1.649796,98.

Si legge nella sentenza che: "in particolare il CTU ha evidenziato che la Sled Costruzioni generali S.p.A. nella seconda fase dell'appalto si era rivelata incapace di approntare l'organizzazione ed i mezzi necessari per ultimare le opere nei termini programmati: segnatamente, dal giornale dei lavori emergeva che, in taluni periodi, in cantiere erano

presenti pochissimi uomini”.

Il Tribunale ha rilevato che alla data di risoluzione del contratto la Sled Costruzioni generali Spa non aveva ancora ultimato i lavori; talune dell’opera da realizzare erano ancora parzialmente incomplete; la Sled si era rivelata incapace di approntare l’organizzazione ed i mezzi necessari per ultimare le opere nei termini programmati; in taluni periodi in cantiere erano presenti pochissimi uomini e nella fase finale, fino alla risoluzione, i lavori erano rimasti sostanzialmente fermi.

7.3. Per quanto concerne, la asserita utile documentazione offerta dal Loria, sostanzialmente a suo (e degli altri convenuti) detrimento, a ben esaminarla si osserva che la Relazione tecnica allegata dall’ing. Loria, sembrerebbe prima facie, come rilevato dal PM, confermare che l’impianto di dissalazione aveva già nel 2016 una capacità di produzione di circa 4500 mc al giorno.

Da una più approfondita disamina si evince che la stessa prendeva a riguardo i risultati di verifiche effettuate sull’impianto nei giorni 16 e 17 dicembre 2021, ovvero su un impianto in condizioni certamente diverse rispetto alla situazione del 2016 (e ciò anche dal punto di vista delle membrane collocate).

Un altro dato non consente di apprezzare favorevolmente la lettura prestata dall’atto di appello.

Il dato era espresso in termini ipotetici.

Ed infatti, si legge, a proposito di capienza, che “il limite suddetto è certamente legato anche al livello momentaneo delle maree. Che potrebbero consentire aumenti o diminuzioni della portata massima

contingibile nei differenti momenti della giornata e differenti stagioni dell'anno". Non è casuale che i tecnici utilizzassero espressioni quali "in linea di principio ... a condizione che..., potrebbe essere garantita soltanto per alcune ore al giorno in presenza di condizioni favorevoli di marea".

8. La Procura ripropone, con il secondo motivo di appello, il rilievo secondo il quale la ridotta produzione di acqua, operata volontariamente dal gestore Sopes, sarebbe fonte di responsabilità.

Secondo la Procura Regionale "[l'] effettiva capacità produttiva del dissalatore, già limitata dal mancato completamento dei lavori, è stata negativamente incisa da tre episodi, due dei quali riconducibili all'espressa volontà del gestore" (pag. 11 dell'atto di citazione), indicati nell'atto di citazione: "SOPES ha limitato volontariamente la produzione nei mesi di novembre e dicembre 2016 e nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018".

Occorre richiamare che sia l'art. 12 del contratto tra Sopes e Regione che l'art. 17 del Capitolato fanno espresso divieto al soggetto gestore "di sospendere la fornitura d'acqua ad eccezione di straordinarie cause di forza maggiore accertate dall'amministrazione". Pertanto, in entrambi i casi la riduzione dell'acqua volontariamente attuata da Sopes costituisce un gravissimo inadempimento contrattuale.

8.1. La prima vicenda accade nel 2016 (cfr. pag. 10 dell'invito a dedurre), allorché la Sopes ridusse sensibilmente la produzione d'acqua per indurre il Comune a integrare lo stanziamento di bilancio per pagare le fatture insolute.

8.2. Va evidenziato che secondo contratto (art. 12) e capitolato (art. 17), la morosità del Comune non costituiva giusta causa di riduzione o sospensione della produzione dell'acqua. Ciò poteva avvenire solo per straordinarie cause di forza maggiore accertate dall'amministrazione, insussistenti nel caso di specie, non valendo, quindi, la clausola inadimplenti non est adimplendum. Infatti, la possibilità di ritardi nei pagamenti del Comune (e della Regione) era stata opportunamente prevista e disciplinata con il riconoscimento di interessi compensativi sia nel Capitolato di gara (art. 16) che nel contratto tra Sopes e la Regione (art. 9), nonché in quello con il Comune (art. 4, in quest'ultimo caso con interessi conteggiati a norma dell'art. 4, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231). È evidente che la Sopes, nel calibrare la propria offerta in gara, ha tenuto conto di tutto ciò.

Le morosità del Comune (pur contrattualmente previste e per ciò compensate con gli interessi pattuiti) dovevano essere affrontate dal gestore con gli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione del creditore, non seguendo la rapida via della ritorsione, ossia assetando un'intera popolazione fino ad ottenere ciò che voleva dall'Amministrazione cittadina (secondo la Procura, la condotta della Sopes sarebbe "irrilevante ai fini della decisione in merito alla responsabilità erariale...: cfr. pag. 25 dell'appello).

Infatti, la Regione, con nota 18 settembre 2018, n. 38.374, contestava alla Sopes l'illegittimità dell'arbitraria riduzione produttiva e la richiamava al rispetto dei patti contrattuali, invitando, altresì, il Comune a provvedere a saldare le fatture come poi avverrà.

La riduzione della produzione dell'acqua, pertanto, è stata un comportamento grave di Sopes, del tutto antiggiuridico, perlomeno in riferimento alle norme negoziali e di gara accettate e sottoscritte dalla stessa Società. Anche ammettendo che lo stanziamento di bilancio fosse inadeguato per coprire i costi del servizio, non è giuridicamente possibile che la condotta arbitraria e antiggiuridica del gestore possa essere non soltanto tollerata, ma addirittura costituire fonte di responsabilità per l'Amministrazione vittima delle inadempienze dell'appaltatore.

8.3. Invero, lo stanziamento nel bilancio comunale preventivo di € 800.000,00 è stato espressamente accettato e considerato congruo dalla Sopes in entrambi i contratti con il Comune.

La misura di tale posta in bilancio non era frutto né di negligenza né di incuria degli amministratori comunali o, peggio ancora, di dolosa preordinazione per sottoutilizzare il dissalatore.

Infatti, si trattava di uno stanziamento adeguato all'entità dell'impegno finanziario storico per i costi effettivi del servizio al momento della sottoscrizione del contratto in base alla ridotta produzione (effettiva e non teorica) dell'impianto.

Anche in appello la Procura continua a sostenere la tesi secondo la quale il Comune avrebbe dovuto aumentare lo stanziamento previsto per il contratto con Sopes: ancorché per questa la previsione di € 800.000,00 l'anno fosse congruo (tanto da sottoscrivere più volte i relativi contratti senza nulla obiettare) il Comune si sarebbe dovuto fare parte diligente e stanziare somme superiori alle richieste di

controparte.

La censura non è recepibile.

Tra l'altro, nella programmazione finanziaria del Comune per le spese de quibus, ha successivamente influito in modo determinante il passaggio delle competenze all'organismo d'ambito previsto dall'art. 135, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Secondo la legge la gestione avrebbe dovuto transitare dal Comune al soggetto d'ambito ed è per questo che, quando poi questo trapasso non avveniva, le risorse - ritenute adeguate (sia dal Comune che da Sopos) per coprire una frazione dell'anno, si rivelavano insufficienti a consuntivo. In questa logica si inserisce anche la nota dell'arch. Ficarra citata in appello, con la quale si chiedeva all'Amministrazione di stanziare somme maggiori.

Infatti, il Comune deliberava il passaggio delle infrastrutture e del servizio con deliberazione n. 25 del 21 marzo 2019 al gestore individuato della S.p.A. A.M.A.M. (società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato nella città di Messina).

Con successiva delibera n. 62 del 16 settembre 2019, veniva approvato lo schema di contratto di servizio e passaggio di consegne delle infrastrutture al nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il 4 ottobre 2019 veniva sottoscritto il contratto tra il Comune e l'A.M.A.M., per l'affidamento del servizio "a decorrere dal 01/01/2019" (art. 5). Su richiesta della Società pubblica, veniva sottoscritto un nuovo contratto di servizio con decorrenza novennale a partire "dal 01/01/2020" (art. 5).

Alla data convenuta, però, il soggetto gestore non ha dato avvio al servizio. Il Comune ha diffidato l'A.M.A.M. S.p.A. (nota prot. n. 5599 del 20 29 aprile 2020), sicché, in mancanza di riscontri, attualmente il servizio è garantito tramite ordinanze sindacali contingibili e urgenti.

Frattanto interveniva la legge finanziaria 30 dicembre 2020, n.178 (legge finanziaria 2021) la quale ha previsto all'art. 1, comma 753, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, così risolvendo gli annosi problemi finanziari che non si dovrebbero più presentare.

In ogni caso, non si vede il nesso di causalità diretto tra lo stanziamento in bilancio e il comportamento arbitrario della Sopes di ridurre la produzione dell'acqua.

9. Ancora più abusiva e illecita è stata la riduzione di produzione dell'acqua operata dalla Sopes nei primi cinque mesi del 2018 per indurre il Comune alla sottoscrizione di un nuovo contratto e, sempre, per saldare il debito storico.

Sul punto vale quanto già dedotto in ordine alla illiceità della condotta del gestore che non era in alcun modo autorizzato a ridurre la produzione dell'acqua sia pure a fronte di un'eventuale mora del Comune: ricorrendone le condizioni, poteva invocare la risoluzione del contratto per inadempimento, chiedere un decreto ingiuntivo, ma non poteva di sicuro interrompere il pubblico servizio che era chiamato a gestire.

Quanto alla richiesta della Sopes che fosse sottoscritto un nuovo contratto con il Comune, si trattava di un adempimento non previsto nelle condizioni dell'appalto (cfr. il capitolato della gara indetta dalla Regione) e che, in sostanza, nulla avrebbe aggiunto al rapporto principale giovando solo a rafforzare la posizione del soggetto gestore nei confronti del Comune.

I contenuti del contratto tra Sopes e Comune, infatti, sono stati sostanzialmente riproductivi del contratto intercorrente tra la prima e la Regione siciliana (rep. n. 71/2015) e di questi nuovi atti, invero, se ne sarebbe potuto fare tranquillamente a meno.

La Società appaltatrice, con nota 13 marzo 2018, n. 166, sollecitava al Comune la sottoscrizione del nuovo contratto (non previsto da nessuna parte, ma preteso dalla Società per i propri interessi e a propria, non dovuta, garanzia), affermando che, in mancanza di esplicita richiesta del Comune, avrebbe ridotto arbitrariamente la produzione giornaliera a 3.000 m³, evidentemente non curandosi degli obblighi contrattuali in essere in forza del contratto rep. n. 71/2015 vigente fino al 2025 che la obbligavano alla massima produzione possibile (indipendentemente dal rinnovo del superfluo e inutile contratto con il Comune).

Con la stessa nota SOPES pretendeva pure un'esplicita richiesta di implementazione della fornitura da parte della civica amministrazione.

Anche a fronte di tale episodio non è possibile far discendere dal comportamento della SOPES responsabilità altrui.

L'atto di appello sostiene ancora che i giudici di primo grado avrebbero errato anche nel ricondurre i limiti alla produzione derivanti dal divieto di scarico della salamoia a mare ad alcune problematiche legate al rilascio dell'autorizzazione degli scarichi relative alle emissioni in atmosfera.

Anche tale argomentazione non coglie nel segno, posto che l'impianto di dissalazione di Lipari, sin dall'epoca della sua realizzazione e quantomeno sino al settembre 2019 funzionava a regime ridotto in quanto non risultava essere stato completato in conformità al progetto originariamente autorizzato.

Questo è un dato indiscusso che prescinde da divieti di scarico di salamoia a mare e/o da limiti imposti da disposizioni a tutela dell'atmosfera.

Da tutto ciò consegue che i giudici di primo grado non sono certamente "incorsi nel vizio di omessa, apparente e contraddittoria motivazione".

La sentenza di primo grado ha fatto buon governo di tutto il compendio probatorio offerto dalle parti, non rimuovendo elemento alcuno ma soppesando con acribia tutte le risultanze emerse, nell'ambito del convincimento che spetta al Giudice fare, purché se ne dia contezza in motivazione (circostanza, questa, ampiamente avvenuta).

Conclusivamente, condividendo le motivazioni e le conclusioni raggiunte nel primo grado, l'appello va rigettato alla luce delle notazioni sopra espresse.

Il rigetto delle doglianze coltivate dal PM nei confronti degli appellati

tutti, impone al Collegio di pronunciarsi in ordine alla liquidazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 31 c.g.c.; le spese, infatti, devono regolarsi secondo la soccombenza.

Ne consegue la statuizione sul rimborso delle spese legali in favore degli appellati, che vanno poste a carico delle amministrazioni nei cui confronti si è instaurato il rapporto di servizio degli appellati.

Ciò premesso, le spese legali si liquidano nella seguente misura, tenuto conto degli importi richiesti dal Pubblico Ministero in via principale contro ciascuno degli appellati:

-per Giorgianni Marco in euro 6.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a carico del Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore;

-per Orto Gaetano in euro 6.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a carico del Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore;

-per Ficarra Mirko Bartolo in euro 6.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a carico del Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore;

-per Aiello Felice in euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a carico della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore;

-per Loria Marcello in euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a carico della Regione siciliana, in persona, in persona del Presidente pro tempore;

- per Anzà Salvatore in euro 1.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA

e CPA a carico della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, pronunciando definitivamente, rigetta l'appello promosso dalla Procura regionale.

Liquida- a favore degli appellati, le spese legali nella seguente misura:

-per Giorgianni Marco in euro 6.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a carico del Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore;

-per Orto Gaetano in euro 6.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a carico del Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore;

-per Ficarra Mirko Bartolo in euro 6.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a carico del Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore;

-per Aiello Felice in euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a carico della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore;

-per Loria Marcello in euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a carico della Regione siciliana, in persona, in persona del Presidente pro tempore;

- per Anzà Salvatore in euro 1.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a carico della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore;

Così deciso, a Palermo, nella camera di consiglio del 22 giugno 2023.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

(f.to Guido Petrigni)

(f.to Salvatore Chiazzese)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 22/08/2023

Il Funzionario preposto

(f.to Dott.ssa Pietra Allegra)